

(N. 2992)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 3236)

d'iniziativa del Deputato **MORO Aldo**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna
e delle annesse scuole professionali femminili

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono trasformate in Istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla invece è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 2.

Gli Istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche specificamente femminili.

Essi hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività ed alle particolari esigenze della vita economica.

Art. 3.

Il corso degli studi negli Istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti: religione, educazione fisica, italiano, storia, geografia, scienze naturali, chimica, merceologia, pedagogia, storia dell'arte, lingua straniera, disegno, matematica, contabilità, fisica, legislazione sociale,

igiene e puericoltura, economia domestica, esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento teorico e pratico degli indirizzi specializzati sono determinate, a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

Art. 5.

I diplomi di abilitazione rilasciati dagli Istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

Ai diplomi predetti, sono, altresì, estesi, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di II grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri istituti tecnici.

Art. 6.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli Istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun Istituto, con l'indicazione degli orari d'obbligo, e sarà, altresì, determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli istituti stessi.

Art. 7.

La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge gli Istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme contenute nella legge 15 giugno 1941, n. 889, e successive modificazioni, relative agli Istituti tecnici industriali.

Art. 9.

Gli esami di abilitazione di cui al precedente articolo 4 saranno indetti per la prima volta nella prima sessione di esami immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tali esami saranno ammesse le alunne che hanno frequentato gli Istituti tecnici femminili già funzionanti a titolo di esperimento.

Art. 10.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di una apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici fem-

minili, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Il personale inquadrato nel ruolo degli Istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il personale non inquadrato nonchè quello di ruoli speciali transitori continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli Istituti tecnici femminili. Esso può, peraltro, essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate o in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.